

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

10^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Industria, commercio, turismo)

22° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 11 NOVEMBRE 1981

Presidenza del Vice Presidente URBANI

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

« Istituzione e funzionamento del registro dei mediatori di assicurazioni » (189), d'iniziativa dei senatori de' Cocci ed altri (Rinvio della discussione)

PRESIDENTE Pag. 216

« Modifiche al secondo e terzo comma dell'articolo 6 del regio decreto-legge 7 luglio 1927, n. 1548, concernente la fabbricazione, l'importazione e il commercio dei prodotti della pesca conservati in recipienti » (1464), approvato dalla Camera dei deputati (Discussione e approvazione)

PRESIDENTE 213, 214, 215 e *passim*
COLOMBO Ambrogio (DC), *relatore alla Commissione* 213, 214
FONTANA, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato* 214, 215, 216
LONGO (DC) 215

I lavori hanno inizio alle ore 10,15.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

« Modifiche al secondo e terzo comma dell'articolo 6 del regio decreto-legge 7 luglio 1927, n. 1548, concernente la fabbricazione, l'importazione e il

commercio dei prodotti della pesca conservati in recipienti » (1464), approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche al secondo e terzo comma dell'articolo 6 del regio decreto-legge 7 luglio 1927, n. 1548, concernente la fabbricazione, l'importazione e il commercio dei prodotti della pesca conservati in recipienti », già approvato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Ambrogio Colombo di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

COLOMBO AMBROGIO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, onorevoli senatori, il provvedimento è ampiamente motivato dalla odierna situazione economica e produttiva che, rispetto alla legge n. 1548 del 1927, è sostanzialmente modificata.

Il secondo e terzo comma dell'articolo 6 del regio decreto-legge 7 luglio 1927, n.1548, stabiliscono la distinzione, ai fini della commercializzazione del tonno in scatola, tra il *thunnus thynnus*, di produzione mediterranea

10ª COMMISSIONE

22º RESOCONTO STEN. (11 novembre 1981)

nea, pescato attraverso il metodo della tonnara, di tipica produzione nazionale, ed il *thunnus alalunga* ed in genere ogni altro prodotto della pesca estera. Il regio decreto-legge sopracitato attribuisce al primo prodotto la denominazione di tonno, al secondo la denominazione di tonnetto o di tonno bianco. Questa distinzione appariva opportuna e necessaria fin quando la produzione nazionale consentiva di coprire totalmente o in gran parte le esigenze dell'industria italiana.

Attualmente tale industria, per l'espansione della sua attività, ha dovuto fare ampio ricorso all'acquisto di materia prima sui mercati internazionali.

Pertanto, mantenere tale differenziazione significa conservare una destinazione ai due tipi di prodotto che non ha rilevanza sul piano qualitativo e che non comporta in alcun modo una tutela dell'attività della pesca italiana.

Si tenga altresì presente che a livello della Comunità economica europea non si procede ad una distinzione del tonno in scatola a seconda della materia prima impiegata, utilizzando tutti i paesi produttori di quest'area la stessa denominazione « tonno ».

A tale riguardo, la Camera dei deputati ha risolto il problema con un ordine del giorno, invocando anche una normativa internazionale o europea che stabilisca per i produttori l'obbligo di indicare sulla scatola la qualità del prodotto; normativa che attualmente sembra essere carente.

Il disegno di legge in discussione propone di modificare il secondo e terzo comma dell'articolo 6 del più volte citato regio decreto-legge nel senso di consentire l'attribuzione della denominazione di « tonno » sia al prodotto ricavato dal *thunnus thynnus* che a quello delle altre specialità elencate.

Mi permetto, quindi, di proporre l'approvazione di questo provvedimento — che peraltro avverrebbe con molto ritardo — e in quanto risponde a esigenze palesi, ormai riconosciute da tutti.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Vorrei rivolgere una domanda all'onorevole relatore. Questo disegno di legge facilita l'importazione?

COLOMBO AMBROGIO, relatore alla Commissione. Normalizza un fatto che è già largamente diffuso.

PRESIDENTE. È vero che normalizza una situazione esistente, ma determina anche attraverso la dizione « tonno » una parificazione con il tonno nazionale.

COLOMBO AMBROGIO, relatore alla Commissione. È esatto.

PRESIDENTE. Ora, questo in qualche misura può danneggiare la nostra pesca? Può darsi che al riguardo il rappresentante del Governo possa darci qualche chiarimento. Dato che il problema esiste, è bene che noi lo approfondiamo. Esso mi pare che riguardi in particolare alcune regioni dell'Italia meridionale, come la Sicilia e la Sardegna.

COLOMBO AMBROGIO, relatore alla Commissione. In un primo tempo questo problema era sorto; in particolare è stato sollevato dalle cooperative di pescatori. Mi risulta però che il Governo le abbia ricevute ed abbia chiarito la questione. Ritengo che al riguardo potrà essere più esplicito l'onorevole Sottosegretario. Si tratta di un problema, ripeto, che nel passato è sorto; ma è stato ampiamente dimostrato che questo danneggiamento non avviene.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

FONTANA, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato. Desidero innanzitutto ringraziare il relatore per l'illustrazione che ha fatto del disegno di legge. Devo dire che esso risponde alle mutate condizioni di mercato e ad una flessione nella pesca nazionale di tonno alla quale ha fatto riscontro un progressivo notevole incremento del consumo di tonno conservato in recipienti appositi. Tutto questo,

insieme alla diffusione di nuove tecniche per la conservazione dei cibi, ha reso necessario estendere l'approvvigionamento del tonno da tutti gli altri paesi del mondo nei quali si trovano tonni di specie che, per il progresso conseguito dalla pesca, possono essere utilizzati dalle industrie conserviere.

Il problema posto dall'onorevole Presidente è lo stesso che è stato posto anche dalla Federazione nazionale delle cooperative di consumo in un ordine del giorno del febbraio di quest'anno. In esso si diceva che in Italia esiste una truffa legalizzata ed essa consiste nell'inserire la denominazione di « tonno » sulle scatolette contenenti anche prodotto che non è certamente tonno.

Su tale argomento è in corso una discussione tra gli esperti a livello mondiale. Il vero tonno, secondo la tradizione italiana e secondo i nostri pescatori, sarebbe il tonno mediterraneo, cioè quello dalle carni scure, ricco di proteine. Le altre specie che si trovano negli oceani (ve ne sono decine e decine di qualità), i cosiddetti tonnini, non sarebbero vero tonno. Però la verità è che a livello mondiale questa disputa, che ha soprattutto i connotati di una disputa un po' provinciale, italiana, è stata risolta con l'attribuzione della denominazione di « tonno » oltre che alla specie mediterranea anche ad altri tipi di tonno che da parte di studiosi esperti della fauna marina mondiale sono stati ritenuti meritevoli di tale denominazione.

Il riconoscimento più significativo di questa nuova situazione ci viene dato, in campo internazionale, in primo luogo dalla FAO la quale, con l'adozione di particolari e diversi regolamenti sulla politica dei prodotti della pesca, ha catalogato una serie di qualità di tonni molto più estesa di quella che noi regolamentiamo con il presente provvedimento.

Inoltre, va tenuto conto del fatto che la pesca nazionale è insufficiente a soddisfare la domanda dei consumatori di tonno. Del resto, esiste sempre l'obbligo di scrivere sulla scatoletta la qualità del tonno. Per cui si tratta, eventualmente, di svolgere una azione che sia volta ad educare i consumatori.

Pertanto, sia quel che avviene a livello internazionale, sia le mutate condizioni na-

zionali, sia lo sviluppo, la crescita ed i progressi compiuti dall'industria conserviera credo che consentano di procedere con una certa tranquillità all'approvazione di questo provvedimento, che non nuoce ai nostri pescatori ma che viene incontro in maniera costruttiva e positiva alle esigenze più generali del commercio e dei consumatori.

L O N G O . Quello che è scritto sulla scatoletta consente di distinguere tra il nostro tonno e le altre specie?

F O N T A N A , *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Sì; si tratta, evidentemente, di svolgere una azione di educazione nei confronti dei consumatori.

P R E S I D E N T E . Mi sia consentito di fare ancora un'osservazione.

L'argomentazione relativa all'educazione dei consumatori non mi sembra molto rilevante. La cosa importante è che tradizionalmente per tonno si intende il *thunnus thynnus*, cioè quello mediterraneo, che ha un certo colore e soprattutto ha una certa qualità che è molto diversa da quella degli altri.

Mi pare, quindi, che il modo di distinguere il nostro tonno dagli altri consista nel fatto che il nostro può anche essere denominato « tonno rosso ». Ora ci sarebbe da chiedersi se una cosa del genere non dovesse essere obbligatoria!

F O N T A N A , *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Ma diventerà interesse dei produttori e dei pescatori; cioè il nostro tonno, il *thunnus thynnus*, avrà la denominazione di « tonno rosso », che è quella che qualifica il tradizionale tonno mediterraneo.

P R E S I D E N T E . Mentre le altre specie non potranno essere denominate in questo modo.

F O N T A N A , *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* È esatto.

P R E S I D E N T E . Mi pare che la distinzione sia rilevante e che sia bene che venga mantenuta.

10^a COMMISSIONE22^o RESOCONTO SEN. (11 novembre 1981)

FONTANA, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Vorrei precisare ancora meglio.

Ci saranno tre denominazioni: « tonno rosso », che è il tonno di tipo tradizionale del Mediterraneo; « tonno », che si riferisce a cinque o sei specie di tonni, e poi « tonnetto », che è riservato alle altre specie.

PRESIDENTE. Questa distinzione mi sembra importante e, come ho detto, dovrebbe essere obbligatoria. A mio avviso bisognerebbe ottenere una normativa del settore in sede europea, e a tal fine presento, insieme al relatore, il seguente ordine del giorno:

La 10^a Commissione permanente del Senato,

impegna il Governo a farsi promotore di una iniziativa presso la Comunità economica europea affinché, per una maggiore tutela dei consumatori, le diverse qualità di tonno siano esattamente indicate nelle diciture che accompagnano sulle confezioni la generica denominazione di tonno.

(0/1464/1/10)

FONTANA, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Dichiaro di accogliere l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo unico. Ne do lettura:

Articolo unico.

Il secondo ed il terzo comma dell'articolo 6 del regio decreto-legge 7 luglio 1927, n. 1548, sono sostituiti dai seguenti:

« La denominazione di " tonno " è riservata esclusivamente ai tonnidi delle specie seguenti:

Thunnus Thynnus;
Thunnus Alalunga;

Thunnus Albacares;
Thunnus Obesus;
Thunnus Maccoyi;
Thunnus Tongol;
Euthynnus (Katsuwonus) Pelamis.

La specie " Thunnus Thynnus " può anche essere denominata " tonno rosso ".

La denominazione di " tonnetto " è riservata alle specie seguenti:

Euthynnus Alletteratus;
Euthynnus Affinis;
Euthynnus Lineatus;
Sarda Sarda ».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico.

È approvato.

« Istituzione e funzionamento del registro dei mediatori di assicurazioni » (189), d'iniziativa dei senatori de' Cocci ed altri
(Rinvio della discussione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Istituzione e funzionamento del registro dei mediatori di assicurazioni », d'iniziativa dei senatori de' Cocci, Giacometti, D'Arezzo, Mezzapesa, Romei, Mazzoli e Salerno.

Informo i membri della Commissione che il sottosegretario Rebecchini, che ha la delega per le assicurazioni private e che ha finora seguito l'iter del provvedimento (che riguarda una materia piuttosto rilevante), è impegnato altrove in rappresentanza del ministro Marcora, quindi non può essere presente alla discussione.

Propongo pertanto di rinviare la discussione del disegno di legge ad altra seduta.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

I lavori terminano alle ore 10,45.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Direttore DOTT. GIOVANNI BERTOLINI